

Nota della Segreteria Generale sullo stato della riforma degli Enti del Terzo Settore

A seguito dell'avvio della riforma del Terzo settore con la costituzione del Registro Unico Nazionale (rif. decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, nr. 561), si pubblica una nota di aggiornamento predisposta dal Tavolo tecnico costituito presso la Segreteria Generale e inviata ai Vescovi con lettera del 17 ottobre 2022 (prot. n. 712/2022).

Aggiornamento sullo stato della riforma degli Enti Terzo settore

1. Lo stato della riforma del Terzo settore

A seguito della definizione della disciplina tributaria per il Terzo settore, intervenuta con la legge 4 agosto 2022, n. 122, è ragionevole ipotizzare che nelle prossime settimane la Commissione Europea avvierà il processo per il rilascio della autorizzazione relativa alle agevolazioni fiscali previste dalla riforma per le organizzazioni non profit ("Autorizzazione UE"). Una volta concessa l'autorizzazione europea, la nuova disciplina del Terzo settore diventerà pienamente operativa. Alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), iniziata in data 23 novembre 2021, si affiancherà, infatti, l'integrale applicazione del regime promozionale di carattere fiscale e l'attuazione di alcune regole transitorie, dirette a regolare il passaggio alle nuove previsioni della riforma.

2. Le implicazioni con riguardo alle Onlus

Con specifico riferimento agli enti ecclesiastici, la data di rilascio dell'Autorizzazione UE costituisce il punto di riferimento per l'applicazione delle regole che disciplinano la futura sorte delle Onlus costituite da enti ecclesiastici o degli enti ecclesiastici iscritti come Onlus nella relativa anagrafe limitatamente alle attività diverse da quelle di religione e di culto (cc.dd. rami Onlus degli enti ecclesiastici). In particolare:

- a) sino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'Autorizzazione UE (= al 31 marzo 2023, se l'Autorizzazione UE sarà rilasciata entro il 31 dicembre 2022; al 31 marzo 2024, se l'Autorizzazione UE sarà rilasciata nel 2023), Onlus e rami Onlus possono entrare nel nuovo regime del Terzo settore, adeguando i propri statuti o regolamenti ai requisiti previsti per l'iscrizione nel RUNTS. Sino alla completa entrata in vigore della Riforma, Onlus e rami Onlus rimangono soggetti all'originario regime delle Onlus;
- b) la mancata iscrizione al RUNTS nel termine ora indicato comporta, invece, la perdita della qualifica di Onlus e, per conseguenza, l'obbligo di devolvere ad un

altro ente del Terzo settore l'incremento patrimoniale eventualmente maturato durante il periodo di permanenza nell'anagrafe delle Onlus.

Al riguardo è importante sottolineare che la prospettiva di perdere la qualifica di Onlus non costituisce in quanto tale ragione adeguata per procedere all'iscrizione al RUNTS. La soggezione al regime del Terzo settore comporta, infatti, un insieme di costi per il rispetto della disciplina applicabile, che debbono essere attentamente bilanciati con i benefici attesi. Il rilievo vale, in particolare, per le realtà di piccole dimensioni (per es., con ricavi annui non superiori a € 10.000).

3. Le conseguenze con riguardo alle scuole paritarie

La piena attuazione della riforma del Terzo settore conseguente all'Autorizzazione UE non comporta, al momento, alcuna conseguenza per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie. A tal fine, infatti, il decreto del Ministero dell'Istruzione non richiede l'iscrizione al RUNTS, ma semplicemente l'erogazione del servizio scolastico con modalità non commerciali.

Con riferimento, invece, alle agevolazioni fiscali previste dalla disciplina delle Onlus e della nuova disciplina del Terzo settore, valgono le considerazioni svolte nel paragrafo precedente.

4. La disciplina delle Caritas

Nelle diocesi italiane, le Caritas presentano molteplici configurazioni giuridiche: uffici della diocesi, organizzazioni di volontariato ("OdV"), fondazioni con qualifica di Onlus, confraternite, cooperative... Tali configurazioni incidono sulla modalità dell'eventuale adesione al sistema del Terzo settore (per es., mediante la costituzione di un "ramo" ente del Terzo settore oppure beneficiando dell'automatica migrazione delle OdV dal relativo registro al RUNTS).

L'adesione delle Caritas al sistema del Terzo settore richiede, in ogni caso, un'attenta valutazione, che consideri costi e benefici della soluzione adottata, alla luce delle specifiche caratteristiche del caso concreto.

5. Una considerazione conclusiva

5.1 Come già accennato con riguardo alle Onlus, l'adeguamento alla disciplina del Terzo settore risulta costoso in termini di adempimenti da soddisfare e di possibili sanzioni per le condotte non conformi alla legge. Di qui, la necessità che le attività abbiano dimensioni proporzionate ai costi da sopportare.

In questa prospettiva, fondare l'adesione alle previsioni della Riforma adottando quale unico criterio la possibilità di poter godere di talune misure di favore (per es., l'accesso al cinque per mille) non pare, tendenzialmente, un approccio adeguato. La decisione appartiene, piuttosto, all'ambito delle valutazioni strategiche, nelle quali occorre considerare tanto i benefici fiscali quanto la possibilità di partecipare con la pubblica amministrazione alla programmazione e alla progettazione delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore. Tale valutazione richiede un "salto di qualità", così da guardare alla riforma del Terzo settore

nella prospettiva della rilevanza ecclesiale e sociale delle attività svolte dagli enti ecclesiastici.

5.2 Il Tavolo tecnico di lavoro istituito presso la Segreteria Generale, al fine di esaminare i provvedimenti di attuazione e valutare l'impatto della riforma del Terzo settore sugli enti ecclesiastici, tramite l'Ufficio giuridico, potrà accogliere proposte, indicazioni, quesiti da parte delle diocesi interessate e continuerà a seguire i percorsi della riforma offrendo opportuni e continuativi approfondimenti.

Roma, 17 ottobre 2022

LA SEGRETERIA GENERALE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA